



# diritto religioni

Semestrale  
Anno II - n. 1-2007  
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

3

# **Diritto e Religioni**

Semestrale  
Anno II - n. 1-2007  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### **SEZIONI**

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionuali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### **DIRETTORI SCIENTIFICI**

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### **SETTORI**

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

#### **RESPONSABILI**

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

### **Parte III**

#### **SETTORI**

*Letture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

#### **RESPONSABILI**

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

all'ultima fase dell'adolescenza risulti inadeguato a talune realtà locali ove il raggiungimento della capacità di intendere e di volere il matrimonio avvenga in un'età superiore. Tale discrasia tra statuizione normativa e realtà sociale potrebbe essere superata attraverso una disciplina particolare emanata dalle singole Conferenze episcopali nazionali (si ritiene significativo, al riguardo, che il can. 1083, concernente, è noto, l'*impedimentum aetatis*, attribuisca alla Conferenza episcopale la facoltà di elevare l'età matrimoniale, sia pure ai soli fini della liceità della celebrazione). In tal modo si realizzerebbe un pieno equilibrio tra la certezza del diritto e l'elasticità della norma, rafforzando il valore della presunzione sancita dal can. 1096, valore che non sarebbe meramente teorico, ma anche, e soprattutto, pratico, costituendo la *praesumptio* in oggetto un utile strumento probatorio idoneo a consentire al giudice canonico, chiamato a decidere circa la validità o meno di un dato matrimonio, il raggiungimento di quella certezza morale che è richiesta dal supremo fine della *salus animarum*.

**Pietro Lo Iacono**

G. Casuscelli (a cura di), *nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. XXII-227.

L'iniziativa di coordinare un agile Manuale a più mani – anche se il titolo parla di nozioni –, da parte di un professore ormai maturo, è da considerarsi sicuramente lodevole e merita particolare attenzione.

Non è detto che al Manuale debba giungersi ad una certa età, sulla base delle proprie esperienze didattiche, e nemmeno che debba compendiare le opinioni dell'Autore, se pure ci sono. Anche i più giovani possono intervenire nel dibattito didattico, oltre quello più propriamente scientifico, e contribuire a delineare le nuove prospettive del diritto ecclesiastico italiano.

Gli Autori, in tutto dieci con il coordinatore, procedono secondo una sistematica singolare perché la Parte V, scissa dalla III, avrebbe potuto essere anticipata al posto di quest'ultima, dal momento che non è residuale, e forse ampliata, e perché nella Parte IV, riguardante il fattore religioso e l'esperienza giuridica, finiscono con il confluire una molteplicità di materie che, tradizionalmente, sono state

trattate dalla manualistica in settori diversi.

Ciò però ha un risvolto positivo perché non dà un grande rilievo al matrimonio, che diviene così uno dei momenti dell'esperienza giuridica ecclesiastistica, non più il principale. Trovo particolarmente interessanti i due capitoli della Mazzone sui simboli (cap. 20) e di Bertazzoli sulla pubblicità (cap. 21), sui quali la precedente manualistica è stata carente. Raccorderei maggiormente il capitolo sugli enti (cap. 15) con quello sull'art. 20 Cost. (cap. 5), anche perché scritti dallo stesso Autore, Sonia Fiorentino, e anticiperei anche il cap. 16 della Pistolesi sul finanziamento delle confessioni cattoliche (cap. 16).

Il prof. Casuscelli ha trattato molto bene i profili sistematici nella Parte I, quella che chiamerei generale, unitamente alla Parte II, tematiche a lui ben note e sulle quali è in più riprese intervenuto con notevoli contributi. Notevole è anche l'impegno di Pasquale Cerioli e trovo in particolare interessante il capitolo da lui trattato sul lavoro subordinato (cap. 8). La materia matrimoniale è affrontata con sicura competenza da Lugli e dalla Marchei (capp. 12, 13 e 14), che tratta anche l'edilizia e gli edifici di culto (cap. 17) e, nella parte internazionalistica, gli enti centrali della Chiesa cattolica (cap. 22) nella quale Valsecchi analizza la S. Sede, anch'essa ente centrale per l'ordinamento canonico, e lo Stato Città del Vaticano (cap. 23).

Casuscelli ritorna sulla parte penalistica, da lui in passato brevemente affrontata, ed amplia l'indagine. Forse avrebbe potuto riservare a sé anche il capitolo sull'edilizia di culto sulla quale aveva scritto, senza nulla togliere ai meriti della Marchei. Avrei fatto trattare anche qualche altro aspetto a Rossana Bruno, che di questa compagine è sicuramente la veterana, visto quanto di buono ha scritto sulle obiezioni di coscienza.

Quando anni fa recensii il volume di Lombardia ed altri sul Diritto ecclesiastico spagnolo, questi mi disse che era stato molto difficile coordinare il lavoro dei quattro Autori perché, nonostante appartenessero a una stessa scuola ed avessero comuni idee di fondo, erano sorte nel corso del lavoro diversità di interpretazione e contrasti, più profondi di quelli che lui stesso prevedeva, per cui dubitava che il risultato potesse incontrare il favore della dottrina, in specie di quella italiana. Gli spagnoli si aprivano in quegli anni al diritto ecclesiastico, partendo

da una formazione canonistica, ed andavano comunque incoraggiati anche perché un Manuale era necessario. Questa apertura ha avuto benefici risultati ed oggi il diritto ecclesiastico è insegnato in tutte le Università spagnole, mentre in precedenza solo il diritto canonico era presente. La seconda edizione di quel Manuale dirimerà alcune discordie ma quelle di fondo resteranno.

È la sorte dei lavori a più mani, ove è bene però che nessuno rinunzi alle proprie opinioni. In questo libro tali rilievi sono comunque minori, le differenze si stemperano e ciò è sicuramente dovuto al fatto che il coordinatore ha assegnato le singole parti secondo le attitudini e competenze di ciascuno, stimolandone l'impegno e controllandone i contenuti, e che vi era un comune sentire, per cui il giudizio è senz'altro positivo.

Il volume sembra essere riservato ai corsi ed agli esami, ha cioè un intento pratico. A me sembra, invece, che con qualche ulteriore intervento – soprattutto aggiungendo brevi indicazioni bibliografiche – utili per le tesi di laurea, possa anche essere utilizzato nelle Università, come espressione del fattivo e lungo impegno svolto, su posizioni laiche, dalla scuola milanese nell'ambito del diritto ecclesiastico.

**Mario Tedeschi**

N. Colaianni, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose*, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 243.

Il volume affronta il fondamentale tema dell'eguaglianza con riferimento alle diversità culturali e religiose, sulla base dell'esperienza che segnala come le richieste prevalentemente avanzate dai gruppi "non riguardino la libertà di religione", già ampiamente garantita, ma piuttosto le "ricadute culturali della visione religiosa nella sfera pubblica". Una tendenza all'uso della religione come cultura che merita specifica attenzione e che spinge l'A a un percorso che tratta in successione i temi della laicità, delle radici, dei simboli, della libertà, dei diritti, della sussidiarietà, del dialogo.

Dal momento che l'eguaglianza non tutela la diversità, e la globalizzazione rende evidenti "in tutti i paesi occidentali le diversità religiose e culturali"; che le Costituzioni rispettano le diversità ma non le garantiscono, e i rimedi approntati dalla filosofia politica

e dall'antropologia (che "oggi orientano le decisioni") sono effimeri; un soccorso sembra possa venire dalla "decostruzione e riconcettualizzazione" degli istituti giuridici oggi irrigiditi e ciechi alle differenze.

Il testo si pone, quindi, nel novero degli studi di diritto ecclesiastico che, più di recente, hanno affrontato il problema di come debba attrezzarsi l'ordinamento giuridico per fare fronte alle sfide della "multireligiosità" (v., in particolare, i contributi di S. Ferlito e di R. Mazzola), e opta per un rinnovamento concettuale "endogeno", in relazione alle tematiche dianzi evidenziate.

La laicità liberale intransigente si dimensiona come cultura tra le culture che acuisce i conflitti; intesa come mero separatismo, si pone "come pari indifferenza e non anche come pari attenzione" (p. 48); interpretata in senso positivo, come ha proposto la nostra Corte costituzionale (in regime di pluralismo culturale e confessionale), si presta ad accogliere ed integrare dei modelli culturali diversi.

La questione delle radici religiose che ha affaticato la formulazione della Costituzione europea, può trarre di più dall'inserimento generale dei valori religiosi che è stato effettuato, piuttosto che da specifici richiami a uno o più patrimoni confessionali, e, così, può contribuire a costruire la "nuova laicità" dell'UE che rifiuta il mero separatismo.

Le vicende dei simboli segnalano che non sono possibili mediazioni giuridiche e che solo una opzione per la neutralità del luogo pubblico consente l'accesso a scelte spontanee condivise.

La norma di riconoscimento della laicità, quindi, conduce a salvaguardare il tempo e lo spazio, e la libertà delle minoranze se ne avvale, anche per quanto si consente di osmosi tra le religioni tradizionali e le nuove: un fenomeno che l'A. descrive con particolare attenzione. Nella realtà italiana, opportunamente, si tutela la libertà personale di adesione alle religioni e quella di recesso, nonché l'autonomia confessionale, ferma la garanzia di difesa dei diritti fondamentali della persona di cui all'art. 2 della Costituzione. Nell'ambito dei diritti, che muovono tra l'egemonia del diritto comune e l'incertezza di eccessi differenzialisti, si profila una "promozione ragionevole" (in materia di istruzione), un "affievolimento graduato" (in riferimento all'abbigliamento), un "divieto temerario" (per il matrimonio poligamico), prati-